

**IMPRESE DI COSTRUZIONE, INSTALLATORI DI IMPIANTI E SERVIZI (SETTORE EA 28)****1. Premessa**

Il presente allegato si applica alla certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità delle Organizzazioni operanti nel settore EA 28: "imprese di costruzioni, installatori di impianti e servizi". Esso definisce i requisiti aggiuntivi applicabili per il conseguimento e il mantenimento della certificazione in accordo alle disposizioni definite nel regolamento ACCREDIA RT-05 e nelle circolari Accredia applicabili.

**2. Campo di applicazione della certificazione**

La certificazione può essere rilasciata esclusivamente alle attività su cui l'Organizzazione ha dato evidenza di operare al momento della verifica ed i cui processi realizzativi sono stati oggetto di specifica valutazione da parte di ICMQ.

Il campo di applicazione del certificato sarà formulato indicando le attività e le tipologie di opere che sono state oggetto di verifica, ma non riporterà alcun riferimento diretto ai codici alfanumerici delle Categorie generali o speciali dei Lavori.

La verifica delle attività rientranti nel campo di applicazione del certificato potrà avvenire presso i cantieri attivi in cui si analizzerà anche la relativa documentazione di pianificazione e di registrazione; in alternativa, la verifica potrà avvenire per via documentale secondo quanto di seguito definito.

**3. Valutazione iniziale (Stage 1 + Stage 2)**

Oltre a quanto già abitualmente effettuato per la valutazione della conformità di aziende, ICMQ nel corso della verifica iniziale non potrà rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere che dovrà essere operativo e significativo.

L'Organizzazione che intende richiedere la certificazione deve precisare, oltre agli altri dati anagrafici:

- ✓ l'Elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori) ricadenti nello scopo di certificazione richiesto, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio,
- ✓ le Ubicazioni dei cantieri attivi con la distanza dalla sede.

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai Processi Realizzativi su cui l'Organizzazione ha fornito evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri attivi e/o evidenze documentali.

Per un Processo Realizzativo di un'opera s'intende l'insieme di attività associate ad una tipologia di opera (ad esempio: costruzione e manutenzione di edifici civili ed industriali).

Nell'ambito dei Processi Realizzativi si distinguono attività complesse e attività affini e coerenti (ad esempio la costruzione di edifici è un'attività complessa mentre la manutenzione di edifici è affine e coerente).

L'audit deve essere sempre effettuato in sede e in cantiere operativo e significativo.

Perché si possa certificare un'attività complessa associata ad una tipologia d'opera (ad esempio la costruzione di edifici) è necessario che tale attività sia sempre verificata in cantiere operativo e significativo. Stante tale verifica, è possibile certificare anche l'attività ad essa affine e coerente (ad esempio la manutenzione di edifici) sulla base di sole evidenze documentali a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 3 anni. Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti.

La verifica del primo cantiere operativo e l'analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo. Eventuali commesse aggiuntive dovranno essere quotate almeno pari a: 2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale.

Devono essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora quando nella stessa giornata/uomo.

In caso di scopi di certificazione complessi, qualora non fosse disponibile un cantiere in cui si svolgono tutti i processi realizzativi oggetto della richiesta di certificazione, i tempi di audit potrebbero risultare maggiori rispetto a quanto definito in offerta; i tempi aggiuntivi saranno fatturati come da tariffario.

**4. Sorveglianze periodiche**

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante le 2 verifiche di sorveglianza e l'audit di rinnovo), tutti i processi realizzativi, indipendentemente dalle tipologie di opere, rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.



Inoltre, data la particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, possono essere ampliate fino a +/- tre mesi per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte.

In ogni sorveglianza, al fine di rendere più efficace l'audit, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche attraverso l'utilizzo di evidenze documentali

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, ICMQ potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando le attività programmate mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali. In questo caso il legale rappresentante dell'organizzazione dovrà confermare l'assenza di cantieri operativi sottoscrivendo una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando il modulo fornito da ICMQ.

## **5. Rinnovo della certificazione**

La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo Scopo di Certificazione. L'Organizzazione dovrà fornire l'elenco delle commesse ricadenti nello Scopo, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati; il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, ICMQ effettuerà comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, ICMQ potrà proporre alla propria Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinandolo ad una verifica di follow-up da compiersi non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con una sospensione per un periodo non superiore ad 1 mese.

La visita in cantiere di follow-up a 6 mesi è calcolata quale tempo aggiuntivo rispetto a quello quotato per il Rinnovo.

Nota: per confermare lo Scopo di Certificazione, per ciascuna tipologia d'opera, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica tipologia d'opera, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

## **6. Utilizzo delle evidenze documentali**

In alternativa alla verifica delle attività svolte in cantiere/sito ICMQ, solo nei casi previsti ai paragrafi precedenti, può considerare validi gli elementi previsti al §§ 6.2 e 7.5 del regolamento ACCREDIA RT 05, quali evidenze oggettive di una corretta esecuzione e gestione in qualità delle opere.

## **7. Durata degli audit**

Oltre a quanto già abitualmente fatto per la valutazione della conformità di aziende ICMQ, per la programmazione delle verifiche e la definizione dei tempi di audit, dovrà tener conto delle regole definite a livello internazionale o di accreditamento considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri). Si precisa che l'effettivo numero di addetti include anche il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappalto) che è presente al momento della verifica ispettiva. Il numero complessivo dovrà essere comunicato preventivamente prima della verifica a ICMQ.

I tempi di audit inizialmente pianificati potranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri aperti al momento della certificazione, della loro ubicazione, della loro complessità (es. cantieri con numerose attività appaltate) e delle attività da certificare comprese nel campo di applicazione della certificazione.

La durata degli audit potrebbe inoltre cambiare, anche sensibilmente, in funzione del numero di addetti presenti in azienda e nei cantieri oggetto di verifica (inclusi quelli addetti alle attività subappaltate).

## **8. Sospensione e revoca della certificazione**

ICMQ darà comunicazione ad ACCREDIA e/o all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'eventuale revoca della certificazione e di ogni variazione, ancorché temporanea, dello stato della certificazione, tale da compromettere la fiducia nel buon funzionamento del sistema certificato. La stessa comunicazione sarà trasmessa alla SOA che ha rilasciato l'attestazione (ove presente).

**9. Market Surveillance**

Allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal ICMQ siano conformi alle norme di riferimento, l'Ente garante delle certificazioni emesse (Ente di Accredimento) può richiedere:

- la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati dal ICMQ;
- l'effettuazione di visite presso l'Organizzazione certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio personale.

La partecipazione di osservatori agli audit e/o l'eventuale visita condotta direttamente attraverso l'uso di personale dell'Ente di Accredimento, è preventivamente concordata tra il ICMQ e l'Organizzazione.

Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare, la validità del certificato è sospesa fino a quando non viene concesso il benestare alla verifica, per un periodo massimo di 3 mesi. Scaduti i 3 mesi, in assenza di benestare alla verifica, la certificazione viene revocata.

Le modalità di accertamento utilizzate dagli Enti di Accredimento, sono riportate in appositi regolamenti e/o comunicazioni/circolari disponibili sui siti web degli stessi.

L'Organizzazione dovrà rendere disponibile all'Ente di Accredimento la documentazione che gli auditor di ICMQ hanno preso a riferimento durante gli audit precedenti.